MAXXI

MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

DETERMINAZIONE n.18 del 2016

Regolamento per la composizione delle commissioni di aggiudicazione nei procedimenti ad evidenza pubblica, a norma degli artt. 77, comma 12, 78 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

L'anno 2016, il giorno 3 del mese di ottobre 2016

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAXXI

Dott.ssa Giovanna Melandri,

Considerato che

- l'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, detta nuove disposizioni per la composizione delle commissioni di aggiudicazione nei procedimenti ad evidenza pubblica;

- che il successivo articolo 78 del medesimo decreto prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

- che tale albo non è stato ancora costituito, e che la Fondazione MAXXI ha la necessità di avviare e portare a compimento alcuni importanti procedimenti di evidenza pubblica

- che il comma 12 del citato articolo 77 prevede che "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"

- che lo stesso articolo 78 prevede che *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12"*

- che l'articolo 216, comma 12, stabilisce che *"fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*

MAXXI

MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Visto lo schema di linee guida predisposte dall'ANAC in materia di *Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*

Vista la nota prot. n.0138843 inviata in data 23.9.2016 dall'ANAC alla Fondazione MAXXI, in risposta al quesito posto dalla medesima Fondazione circa la composizione delle commissioni di aggiudicazione nel periodo fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti;

Per i motivi di cui in premessa

Determina

1. Fino al perfezionamento del procedimento di costituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui agli artt.77 e 78 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, la Fondazione MAXXI provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici nei procedimenti di evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le regole stabilite nel presente provvedimento. Tali regole si applicano nei procedimenti formalmente avviati prima della costituzione dell'Albo.
2. I componenti e i segretari delle commissioni sono nominati dal Presidente della Fondazione, su proposta del Segretario generale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. A tal fine il Segretario generale acquisisce preventivamente e trasmette al Presidente contestualmente alla proposta il curriculum vitae dei candidati. L'acquisizione del curriculum vitae non è necessaria per i dipendenti della Fondazione MAXXI.
3. Di norma le commissioni sono costituite da tre componenti, salvo che per i procedimenti di particolare complessità tecnica per i quali si rendano necessari cinque componenti.
4. Nei procedimenti relativi a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, i componenti sono di norma individuati tra i dipendenti della Fondazione dotati di specifica esperienza e competenza professionale in relazione all'oggetto del procedimento. Possono essere coinvolti in tali commissioni uno o più esperti esterni all'amministrazione quando si renda indispensabile in relazione all'oggetto del procedimento.
5. Nei procedimenti relativi a contratti il cui importo sia pari o superiore alle soglie comunitarie, la commissione di norma è costituita da esperti esterni ed interni alla Fondazione.

6. Il presidente della commissione è nominato dal presidente della Fondazione MAXXI, di norma contestualmente alla nomina dei componenti, secondo criteri di esperienza e competenza valutabili in base al curriculum vitae degli stessi componenti.

7. Si applicano in ogni caso ai componenti, interni ed esterni, le cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 e il procedimento di cui al comma 9 del citato articolo 77

8. Il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a pubblicare nella sezione "Fondazione trasparente" del sito istituzionale i nominativi dei componenti delle commissioni corredati dal curriculum vitae per quanti non siano dipendenti della Fondazione.

9. Ai componenti esterni è attribuito un compenso stabilito forfettariamente con provvedimento del Segretario generale.

10. Si applica il comma 11 dell'articolo 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

11. Il Presidente nomina uno o più Segretari di Commissione su proposta del Segretario generale, tra i dipendenti e collaboratori della Fondazione, secondo criteri di specifica competenza ed esperienza. Agli stessi si applica la disposizione del comma 6 del citato articolo 77.

12. All'atto di insediamento della Commissione, il Segretario generale sottopone ai suoi componenti, compresi il/i segretario/i, il codice di comportamento (codice etico) adottato dalla medesima Fondazione. I componenti lo sottoscrivono per accettazione. Qualora il codice non sia stato ancora formalmente adottato, l'accettazione è dovuta ai precetti, in quanto compatibili, stabiliti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il Presidente della Fondazione MAXXI
Giovanna Melandri